



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
TUSCIA

SERVIZI
TECNICI
DI ATENEEO

Via Santa Maria in Gradi, 4 01100 Viterbo P. Iva 00575560560 C.F. 80029030568 Tel. 0761 3571 | protocollo@pec.unitus.it www.unitus.it

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI PRESSO CAMPUS UNIVERSITARIO CENTRO STORICO

P
r
o
g
r
a
m
m
a

B

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA ESTERNA DI
ACCESSO AL DIPARTIMENTO DEIM IN SOSTITUZIONE DI
QUELLA ESISTENTE, LA SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE E
A PARCHEGGIO, IL RISANAMENTO DEI MURI DI
CONTENIMENTO E LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI
TRASFORMAZIONE MT/BT ELETTRICA PRESSO IL COMPLESSO
DI SANTA MARIA DEL PARADISO

I
n
t
e
r
v
e
n
t
o

d

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Marina Fracasso

PROGETTISTA:

Arch. Marco Andreoli

COLLABORATORE PER IMPIANTI:

P.I. Orlando Moscini

COLLABORATORE PER STRUTTURE:

ing. Marco Ricci

CONSULENTI

DATA

Luglio 2022

Aggiornamento

Aprile 2024

SCALA:

RIFERIMENTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

TAVOLA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- DISCIPLINA A INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO -

(Allegato I.7, Sez. III, art. 32, del D.Lgs. 31.05.2023, n.36)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED AUSILIARI PRESSO IL COMPLESSO DI SANTA MARIA DEL PARADISO, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA SCALA ESTERNA DI ACCESSO AL DIPARTIMENTO DEIM IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE, LA SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE E A PARCHEGGIO, IL RISANAMENTO DEI MURI DI CONTENIMENTO E LA REALIZZAZIONE DI UNA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT ELETTRICA A SERVIZIO DELLE UTENZE DI IMMINEENTE ATTIVAZIONE.

CUP: J85E21000040001

CIG:

MISURE DI FINANZIAMENTO:

Intervento di cui al DM 1274/2021 Art. 1 LETT. b)

PREMESSE	5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	6
Art. 1 - Definizioni	6
Art. 2 - Oggetto dell'appalto.....	8
Art. 3 - Ammontare dell'appalto.....	9
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del CSA.....	10
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.....	10
Art. 6 - Formalità del contratto.....	11
Art. 7 - Categorie dei lavori	11
Art. 8 - Impianti tecnologici.....	12
Art. 9 - Categorie contabili	13
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto	13
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	14
Art. 12 - Modifiche dell'Appaltatore	14
Art. 13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere.....	15
Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione.....	16
CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO	18
Art. 15 - Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori	18
Art. 16 - Adempimenti in materia di strutture.....	18
Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori.....	18
Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	20
Art. 19 - Proroghe	21
Art. 20 - Sospensioni	21
Art. 21 - Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione	22
Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	23
Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	24
Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	25
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	25
Art. 25 - Lavoro a misura	25
Art. 26 - Eventuali lavori a corpo	26
Art. 27 - Eventuali prestazioni in economia contrattuali	26

Art. 28 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili	26
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA	27
Art. 29 - Anticipazione del prezzo.....	27
Art. 30 - Pagamenti in acconto.....	27
Art. 31 - Conto finale e pagamento rata di saldo.....	28
Art. 32 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.....	29
Art. 33 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	31
Art. 34 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	31
Art. 35 - Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d'opera	31
Art. 36 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	31
Art. 37 - Danni per causa di forza maggiore	32
CAPO 6 – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI	32
Art. 38 - Garanzia provvisoria.....	32
Art. 39 - Garanzia definitiva.....	32
Art. 40 - Riduzione della cauzione definitiva	33
Art. 41 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	34
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	35
Art. 42 - Modifiche al contratto.....	35
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	37
Art. 43 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.....	37
Art. 44 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere.....	38
Art. 45 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).....	39
Art. 46 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento	39
Art. 47 - Piano operativo di sicurezza (POS)	40
Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	40
CAPO 9 – SUBAPPALTO	41
Art. 49 - Lavori in subappalto	41
Art. 50 - Modalità di ricorso al subappalto	41
Art. 51 - Contenuti della domanda e del contratto di subappalto	42
Art. 52 - Responsabilità in materia di subappalto	43
Art. 53 - Pagamento dei subappaltatori	44
Art. 54 - Prestazioni che non costituiscono subappalto	44
Art. 55 - Dipendenti in distacco.....	45
Art. 56 - Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento.....	45

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	46
Art. 57 - Contestazioni sugli aspetti tecnici.....	46
Art. 58 - Casi particolari di penali e deprezzamenti.....	46
Art. 59 - Gestione delle riserve.....	46
Art. 60 - Collegi consuntivi.....	48
Art. 61 - Accordo bonario e transazione.....	48
Art. 62 - Definizione delle controversie.....	49
Art. 63 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	49
Art. 64 - Tessera di riconoscimento.....	50
Art. 65 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).....	50
Art. 66 - Risoluzione del contratto	51
Art. 67 - Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio	52
Art. 68 - Recesso.....	52
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	53
Art. 69 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	53
Art. 70 - Termini per il collaudo.....	54
Art. 71 - Presa in consegna dei lavori ultimati	54
CAPO 12 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	55
Art. 72 - Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	55
Art. 73 - Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore	56
Art. 74 - Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore.....	57
Art. 75 - Obblighi particolari a carico dell'Appaltatore	57
CAPO 13 - NORME FINALI.....	58
Art. 76 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	58
Art. 77 - Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti.....	59
Art. 78 - Terre e rocce da scavo	59
Art. 79 - Conformità agli standard sociali	60
Art. 80 - Cartello di cantiere e custodia del cantiere	60
Art. 81 - Tracciabilità dei pagamenti	61
Art. 82 - Disciplina antimafia.....	61
Art. 83 - Patti e protocolli di integrità e legalità e doveri comportamentali.....	62
Art. 84 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	63

PREMESSE

L'università degli Studi della Tuscia ha adottato un Programma unitario di interventi di riqualificazione del Campus Universitario attraverso progetti di ristrutturazione ed efficientamento dei propri immobili esistenti e di realizzazione di nuove costruzioni per la partecipazione al Bando di cui al DM. 1274/2021 che prevede il cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali.

Sono stati assegnatari del finanziamento tutti gli interventi del suddetto programma una parte dei quali già in corso di esecuzione e l'altra parte, quelli ricompresi negli interventi di cui all'art. 1 lettera b) del predetto decreto Ministeriale, da avviare entro il 30 giugno 2024 pena la decadenza del finanziamento stesso.

Il Programma unitario di interventi di riqualificazione del Campus Universitario è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2022 e successivamente ammesso al finanziamento richiesto con D.M. 22 giugno 2023 n. 794

Tra gli interventi del Programma vi è il progetto di riqualificazione degli spazi esterni ed ausiliari presso il complesso di Santa Maria del Paradiso, mediante la realizzazione della scala esterna di accesso al dipartimento DEIM in sostituzione di quella esistente, la sistemazione delle aree a verde e a parcheggio, il risanamento dei muri di contenimento e la realizzazione di una cabina di trasformazione mt/bt elettrica a servizio delle utenze di imminente attivazione.

Il progetto esecutivo prevede:

1. la realizzazione di un nuovo ingresso alla sede del Dipartimento DEIM;
2. la riqualificazione della viabilità (parcheggio) e delle aree a verde;
3. realizzazione della nuova cabina di trasformazione;
4. Risanamento conservativo di alcuni muri di contenimento del Complesso edilizio.

1. Realizzazione del nuovo ingresso alla sede del Dipartimento DEIM:

Il progetto prevede lo smontaggio e la sostituzione della scala esistente con una nuova scala a struttura metallica e di un ascensore. L'intervento prevede una rivisitazione della struttura in chiave moderna che si integra con il contesto storico esistente. L'inserimento di elementi di finitura con lamiera microforate garantisce un aumento della sicurezza preservando la scala dagli agenti atmosferici anche mediante una nuova copertura e al tempo stesso conferisce alla nuova struttura un aspetto estetico migliore. Al piano terra l'intervento sarà completato mediante la realizzazione di una pensilina che indirizzerà gli utenti verso l'accesso alla scala e all'ascensore creando un ingresso accogliente che si fonde armoniosamente con l'architettura esistente.

2. Riqualificazione della viabilità (parcheggio) e delle aree a verde:

Il progetto prevede un nuovo assetto della viabilità (rifacimento del tappetino manto di usura in asfalto) organizzato su un unico senso di marcia con entrata e uscita separate e una disposizione obliqua delle aree a parcheggio per un totale di 168 posti auto (compresi n.6 posti per disabili) realizzati con masselli di cls drenante. Saranno realizzate ampie aiuole con prato con la piantumazione di essenze arboree e cespugli tappezzanti. IL progetto sarà completato con un impianto di irrigazione e un impianto di illuminazione.

3. Realizzazione della nuova cabina di trasformazione:

Il progetto prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT atta ad asservire gli impianti elettrici del complesso di Santa Maria del Paradiso, sede del Dipartimento DEIM dell'Università degli Studi della Tuscia.

I manufatti che dovranno ospitare le apparecchiature e quadri elettrici saranno realizzati con elementi prefabbricati in cemento. Nella nuova cabina, si prevede l'installazione di tutte le utenze necessarie (compresa la potenza necessaria per alimentare le opere meccaniche) per svolgere tutte attività di manutenzione e ricerca dell'Ateneo e riscaldamento/raffrescamento di tutti gli ambienti. La potenza elettrica complessiva necessaria risulta di circa 450Kw.

Il progetto elettrico dell'impianto prevede la realizzazione di un nuovo punto di consegna energia elettrica con tensione di riferimento a 20.000 V. La trasformazione da MT a BT avverrà mediante installazione di due trasformatori da 800 kVA ciascuno e funzionanti uno di riserva all'altro.

4. Risanamento conservativo di alcuni muri di contenimento del Complesso edilizio:

I lavori riguarderanno: pulizia e disinfestazione dalla vegetazione superiore con taglio a raso, consolidamento e stilatura di giunti mediante rimozione accurata delle sole malte instabili, ripresa di murature per integrazione di parti mancanti, rifacimento superficiale a scuci-cuci, di paramenti murari in vista.

Si rimanda agli articoli seguenti del presente CSA il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Definizioni

1. Richiamate le definizioni di cui all'art.1, del D.Lgs. 31.05.2023, n.36, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito semplicemente «**CSA**») sono assunte le definizioni di cui al presente art..
2. In relazione ai provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna:
 - a) “**Allegato I.1**”: allegato al D.Lgs. 31.05.2023. n. 36, recante “*Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6)*”.
 - b) “**Allegato I.7**”: allegato al D.Lgs. 31.05.2023. n. 36, recante “*Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (artt. 41 – 44, Codice)*”.
 - c) “**Allegato II.12**”: allegato al D.Lgs. 31.05.2023. n. 36, recante “*Sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (Artt. 66, comma 2, e 100, comma 4)*”.
 - d) “**Allegato II.14**”: allegato al D.Lgs. 31.05.2023. n. 36, recante “*Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività in fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Art. 114, comma 5)*”.
 - e) “**Allegato V.2**”: allegato al D.Lgs. 31.05.2023. n. 36, recante “*Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (Articolo 215, comma 1)*”.
 - f) “**CAM edilizia**”: decreto del Ministero della transizione ecologica 23.06.2022, n.256, recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori di interventi edilizi*”
 - g) “**Codice**”: il D.Lgs. 31.05.2023, n. 36 recante “*Codice pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022, n,78, recante 'Delega al Governo in materia di contratti pubblici'*”
 - h) “**Capitolato generale**”: il Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19.04.2000, n.145, recante “*Regolamento recante capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni*”, limitatamente agli artt. da 1 a 4, 5, commi 2 e 3, 6, 8, da 16 a 19, 27, 35 e 36, solo e in quanto compatibile con il presente CSA.

- i) **“Decreto n.81/2008”**: il D.Lgs. 09.04.2008, n.81, recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, con i relativi allegati.
 - j) **“Decreto semplificazioni”**: il DL 16.07.2021, n.76, convertito con modificazioni dalla L. 11.09.2020, n.120 e ss.mm.ii., recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digital*”.
 - k) **“Decreto semplificazioni bis”**: il DL 31.05.2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L. 29.07.2021, n.108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”.
 - l) **“DM 193/2022”**: Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16.09.2022, n.193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*”.
 - m) **“DM n.248/2016”**: il Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 10.11.2016, n.248, recante “*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50*”.
 - n) **“DM 26.06.2015”**: Decreto interministeriale 26.06.2015 recante “*Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici*”.
3. In relazione ai soggetti coinvolti:
- a) **“Stazione appaltante”**: il soggetto giuridico di cui all’art.1, comma 1, lett. a), del Codice che sottoscrive il contratto, ovvero Provincia di Monza e Brianza. Di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il RUP o suoi delegati, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL, fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante.
 - b) **“Appaltatore”**: l’operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica ammessa dall’ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell’art. 65, comma 2, del Codice o dal diritto comunitario, che si aggiudica l’appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al rappresentante legale dell’Appaltatore.
 - c) **“RUP”**: il Responsabile unico del progetto di cui all’art.15, del Codice e allegato I.2 del Codice.
 - d) **“DL”**: il direttore dei lavori, con l’ufficio di direzione dei lavori, ove costituito; tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art.114, comma 6, del Codice, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere; egli è titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilità previste dall’allegato II.4 del Codice.
 - e) **“CCT”**: Collegio Consultivo Tecnico di cui all’art.215 del Codice.
 - f) **“CSE”**: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 del Decreto n.81/2008;
 - g) **“Direttore di cantiere”**: il soggetto che agisce in nome e per conto dell’Appaltatore, in tutte le fasi dei lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al contratto ed è titolare dei rapporti con il RUP, il DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all’art.13, commi 3 e 4;
4. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:
- a) **“Documentazione di gara”**: la progettazione di cui alla successiva lett. e), nonché la lettera di e il presente Capitolato Speciale di Appalto, che la integra e i relativi allegati.
 - b) **“DURC”**: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’art.80, comma 4, del Codice; nella medesima definizione si intende altresì incluso il DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della manodopera allo specifico contratto affidato, di cui all’art. 119, comma 7, ultimo periodo, del Codice, come previsto all’art.30, comma 10, del presente CSA.
 - c) **“Giornale dei lavori”**: il documento di cui all’art.12, comma 1, lett. a), dell’Allegato II.14 del Codice, in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le informazioni delle quali è prevista l’annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti connessi alla

conduzione del cantiere.

- d) **“SOA”**: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’art.100, comma 4, del Codice e dell’Allegato II.12 del medesimo Codice.
 - e) **“PSC”**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del Decreto n.81/2008, previsto dall’art. 45 del presente CSA.
 - f) **“POS”**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli artt. 89, comma 1, lett. h) e 96, comma 1, lett. g), del Decreto n.81/2008, previsto dall’art.45 del presente CSA.
 - g) **“Progetto posto a base di gara”**: il progetto esecutivo di cui *all’art.41, comma 8, e all’Allegato I.7 del Codice*, approvato dalla Stazione appaltante.
5. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:
- a) **“Oneri di sicurezza”** (anche **“OSC”**): i costi per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui *all’art.26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n.81/2008 e al Paragrafo 4 dell’allegato XV dello stesso Decreto n. 81/2008*.
 - b) **“Costi di sicurezza aziendali”** gli oneri che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività lavorativa, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui *all’art.26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n.81/2008*; tali oneri sono dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta *ai sensi dell’art.91, comma 5, del Codice*, è ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale.
 - c) **“Costo della manodopera”** (anche **“CM”**): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per l’esecuzione dei lavori previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unità di tempo, sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennità varie riconosciute dai contratti, al netto esclusivamente delle spese generali e dell’utile d’impresa, di cui *all’art.41, comma 13, del Codice*, nonché *all’art. 26, comma 6, del Decreto n.81/2008*.
6. Ai fini della qualificazione di cui all’art. 7 e, comunque, ai fini dell’individuazione delle categorie di lavori a seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:
- a) **“Categoria”**: la categoria individuata dalla Tabella A dell’Allegato II.12 del Codice.
 - b) **“Classifica”**: la classifica di cui all’art.2, comma 4, dell’Allegato II.12 del Codice.

Art. 2 - “Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di provviste necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: lavori di riqualificazione degli spazi esterni ed ausiliari presso il complesso di Santa Maria del Paradiso, mediante la realizzazione della scala esterna di accesso al dipartimento DEIM in sostituzione di quella esistente, la sistemazione delle aree a verde e a parcheggio, il risanamento dei muri di contenimento e la realizzazione di una cabina di trasformazione mt/bt elettrica a servizio delle utenze di imminente attivazione.
 - b) descrizione sommaria: riqualificazione dell’area di pertinenza del complesso edilizio di Santa Maria del Paradiso e dell’ex Caserma Palmanova mediante la sostituzione dell’attuale scala in ferro di accesso all’edificio storico con una nuova scala e contestuale realizzazione di uno spazio di ingresso al Dipartimento, il miglioramento dell’area attualmente adibita a parcheggio con la realizzazione di lavori

volti a migliorare l'accessibilità e la sostenibilità, realizzazione di una nuova cabina di trasformazione e il consolidamento di parte dei muri di contenimento esistenti

c) ubicazione: Via Palmanova n.2, Comune di Viterbo

3. Sono comprese nell'appalto:

a) Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle relazioni specialistiche.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Della documentazione del progetto posto a base della procedura di gara, l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

6. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010) e dell'articolo 65, comma 4 sono stati acquisiti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)

Codice Unico di Progetto (CUP) : J85E21000040001

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base della procedura di gara è definito come segue:

<i>Tutti gli importi sono espressi in Euro IVA esclusa</i>		Importo
a)	Importo esecuzione lavori	1.738.316,35
a.1)	Costo della manodopera stimato (CM)	471.562,62
b)	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza (OSC)	14.679,67
a + b)	Totale importo base di gara	1.752.996,02

2. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo a) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:

- a) Spese generali (SG), incidenza: 15 %;
- b) Utile di impresa (UT), incidenza: 10 %.
- c) Costo della manodopera (CM), incidenza: **26,90 %**.

3. Gli importi sono stati determinati, *ai sensi dell'art.41, comma 13, del Codice*, con i seguenti criteri:

- a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario della Regione Lazio, ultimo aggiornamento disponibile;
- b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezzario di cui alla lett. a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lett. c);
- c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle tabelle per gli operai approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 aprile 2023, n. 12, del settore edile e dell'area territoriale di Viterbo;

4. Anche ai fini del *combinato disposto degli artt. 108, comma 9, e 110, comma 5, lett. d), del Codice e dell'art.*

26, comma 6, del Decreto n.81/2008, il costo della manodopera (CM) indicato al precedente comma 3, lett. c), è ritenuto congruo, in particolare, ai sensi dell'art. 41, comma 13, del Codice.

5. Il Costo della manodopera (CM) è individuato negli elaborati "Quadro d'incidenza della manodopera" integrante il progetto a base di gara. Ai sensi dell'art 41 c 14 del Dlgs 36/2023 e in linea con quanto riportato nelle Delibere ANAC 510 e 528 del 2023, il ribasso offerto in sede di gara deve essere unico e formulato sull'importo totale a base di gara al netto dei soli oneri della sicurezza, tenendo presente che i costi della manodopera possono essere oggetto di ribasso solo se derivante da una più efficiente organizzazione aziendale e sempre nel rispetto dei minimi inderogabili stabiliti dalla legge o dai contratti collettivi. A tale scopo la Ditta in sede di presentazione dell'offerta dovrà evidenziare i costi della manodopera previsti.

Art. 4 - Interpretazione del contratto e del CSA

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
3. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, l'eventuale insufficienza di rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili, secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e tale indispensabilità sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell'Appaltatore. In tale eventualità, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie precisazioni, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA. Tali circostanze possono riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.
4. La disciplina del presente CSA riferita all'Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un contratto di rete o in G.E.I.E.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti negoziali tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall'ordinamento.
6. Nel presente CSA:
 - a) i valori cifra assoluta si intendono in € e I.V.A. esclusa;
 - b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA. La previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo bensì lavoro o fornitura "a misura" con unità di misura in forma di numero intero o di "cadauno".
2. I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui all'art.22, comma 4, lett. i), dell'Allegato I.7, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'art.3, commi 2 e 3, del

presente CSA, costituiscono l' "elenco dei prezzi unitari" ovvero l'elenco dei singoli prezzi unitari da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali dell' "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del Codice o ai sensi del presente CSA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 7.

Art. 6 - Formalità del contratto

1. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante
2. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati dall'esito della procedura di gara.

Art. 7 - Categorie dei lavori

1. Ai fini della qualificazione degli offerenti sono individuate le seguenti categorie con le relative classifiche, ai sensi delle norme richiamate dall'art. 1, comma 6, del presente CSA:

Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori

Categoria	Declaratoria	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo in Euro	% su importo d'appalto
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	III° bis	Prevalente	622.052,71	35,49%
OS 24	Verde e arredo urbano	II°	Scorporabile con obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	447.814,40	25,55%
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	II°	Scorporabile con obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	431.152,11	24,60%
OS18-A	Componenti strutturali in acciaio	I°	Scorporabile con obbligo di qualificazione o subappalto qualificante	251.976,80	14,37%
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (compresi oneri della sicurezza)				1.752.996,02	100%

2. Il subappalto è soggetto alle modalità e alle condizioni di cui al Capo 9 del presente CSA. **In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto soprattutto relativamente all'esecuzione di lavori in aderenza ad immobili vincolati, i lavori della categoria prevalente potranno essere subappaltati nella misura non superiore al 30%.**

Inoltre, per le specifiche caratteristiche dell'appalto, tenuto conto della natura o della complessità e/o particolarità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, i lavori delle categorie OG10 e OS18-A, NON possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Art. 8 - Impianti tecnologici

1. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori abilitati ai sensi degli artt. 3 e 4, del DM 22.01.2008, n.37:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione e aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
- f) impianti di protezione antincendio.

Art. 9 - Categorie contabili

1. Nei lavori sono presenti le seguenti attività elencate all'art.1, comma 53, della L.06.11.2012, n.190 e ss.mm.ii. nei decreti interministeriali emanati in attuazione della predetta norma:
 - a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - c) noli a freddo di macchinari;
 - d) fornitura di ferro lavorato;
 - f) noli a caldo.
2. Qualora l'Appaltatore/subappaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle attività di cui al comma 1, lo può fare solo alle condizioni di cui al Capo 9, limitatamente ad operatori economici iscritti nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (ovvero nella c.d. *White List*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 10 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente CSA;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base della procedura di gara, *ivi* inclusi l'eventuale verbale della conferenza di servizi, i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la relazione geologica e le sue integrazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari come definito dall'art. 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lett. h);
 - d) il PSC e le relative proposte integrative *di cui all'art.100, comma 5, del Decreto n.81/2008*, le quali ultime entrano a far parte del contratto a man a mano che vengono disposte e redatte formalmente dal CSE;
 - e) il POS, o i POS se più di uno, che entrano a far parte del contratto a man a mano che vengono redatti e trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;
 - f) il cronoprogramma *di cui all'art.30, dell'Allegato I.7*;
 - g) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui all'art. 39 e all'art. 41;
 - h) il computo metrico estimativo, *ai sensi dell'art.31, dell'Allegato I.7*, che tuttavia non è vincolante, né per quanto riguarda i prezzi unitari, né per quanto riguarda le quantità, in applicazione dell'art. 26 e dell'art. 27 del presente CSA;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice, con i suoi allegati;
 - b) il Decreto n.81/2008;

- c) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19.04.2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo.
3. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del contratto.

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità dell'Appaltatore di avere direttamente, o con delega a personale dipendente:
 - a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - c) effettuato la verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 del presente CSA, in quanto parte integrante del contratto d'appalto, trova applicazione l'*Allegato II.14*, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, come integrato dal presente CSA. In ogni caso, la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui al precedente comma 1, alla lett. a).
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 15, comma 2, la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilità, all'accessibilità alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza ad assumere l'appalto e sull'offerta presentata.
4. Tutte le modalità di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dal DL. Le approvazioni da parte del DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante l'esecuzione dei lavori, i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano l'Appaltatore dalle precise responsabilità che gli incombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua completa responsabilità quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.
5. L'Appaltatore, nell'eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni del DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 12 - Modifiche dell'Appaltatore

1. Al verificarsi di una condizione di cui all'art.124, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista al citato art.124, commi 1 e 2, del Codice. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo art. 124, commi 4, 5 e 6 del Codice.
2. In caso di interpello, a seguito di risoluzione o recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo

affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, art.124, comma 2, ultimo periodo, del Codice.

3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ai sensi dell'art.68, comma 17, del Codice, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Se l'Appaltatore è un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi di una condizione ostativa cui agli artt.94 e 95 del Codice relativamente a un consorzio indicato per l'esecuzione, può chiedere la sostituzione del consorzio previa tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e accertamento dell'assenza dei motivi di esclusione di cui ai citati artt.94 e 95.

Art. 13 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio e deve, altresì, comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalità:
 - a) al domicilio di cui al comma 1, mediante:
 - posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore in sede di gara e/o stipulazione del contratto;
 - posta elettronica ordinaria, all'indirizzo comunicato dall'Appaltatore in sede di gara e/o stipulazione del contratto.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve nominare il Direttore di cantiere che assicuri l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile.
A tale scopo il Direttore di cantiere:
 - a) può essere il direttore tecnico dell'Appaltatore o un altro tecnico con un rapporto contrattuale scritto con l'Appaltatore;
 - b) deve essere un Architetto, un Ingegnere civile, un Geometra o un Tecnico delle costruzioni, regolarmente iscritto all'Ordine Professionale, ove obbligatorio, possedere adeguata esperienza nella realizzazione del tipo di opere oggetto dell'appalto e nella conduzione dei relativi cantieri;
 - c) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.
 - d) deve essere nominato con mandato conferito in forma scritta con data certa, corredato dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni e trasmessa tempestivamente alla Stazione appaltante;
 - e) è responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:
 - il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS di cui rispettivamente agli artt. 45 e 47 per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione, ai sensi dell'art. 119, comma 15, periodi secondo e terzo, del Codice;
 - per quanto riguarda le competenze che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008.
4. Il Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dal DL per accertare l'idoneità dei terreni interessati e dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilità delle opere, comprese le opere provvisoriale. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione

del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dal DL e che questo ritenga di non dover assumere direttamente, quali:

- a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;
 - b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia sullo stato ed avanzamento dei lavori;
 - c) ogni altro evento rilevante sull'andamento dei lavori che il DL non abbia già provveduto ad annotare, compreso quanto previsto dall'art.12, comma 1, lett. a), dell'Allegato II.14.
5. L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio o delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del soggetto di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata all'Appaltatore.

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il *D.Lgs. 16.06.2017, n. 106* e *gli artt.16 e 17 del Capitolato generale*. In ogni caso, l'Appaltatore, sia per sé, sia per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:
 - a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al *D.Lgs. 16.06.2017, n. 106* e *ai relativi allegati*, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell'applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all'abrogato *D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246*, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al *D.Lgs. 16.06.2017, n. 106*;
 - b) deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "*Norme tecniche per le costruzioni*" approvate con *DM 17.01.2018* e *successive modifiche* che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate dalle predette modifiche;
 - c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificati sotto la responsabilità del medesimo fabbricante:
 - secondo una norma europea armonizzata il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (lett. A), se disponibile;
 - se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppure con Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione;

- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante deve pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente “Valutazione Tecnica europea” (ETA), oppure deve ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica” rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.
 - d) **deve attuare tutte le misure previste per il rispetto dei CAM edilizia fornendo, su richiesta del DL tutta la documentazione (attestati, asseverazioni, certificati e schede di prodotto) costituente i mezzi di prova per la verifica del rispetto dei CAM edilizia, in esecuzione dei lavori, e per la redazione della relazione tecnica finale. Copia di ciascun mezzo di prova dovrà essere conservata in cantiere per le ispezioni di cantiere.**
3. Il DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso, il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Se l'Appaltatore non effettua la rimozione nel termine prescritto dal DL, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
- a) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del DL; l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;
 - b) non costituisce esimente l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o l'esecuzione di una lavorazione più accurata, se non accettata espressamente dal DL;
 - c) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dal DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;
 - d) Il DL, nonché il collaudatore in corso d'opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.
4. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell'Appaltatore:
- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso, l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
 - b) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque, connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal CSA o dalle norme tecniche applicabili;
5. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei

lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

6. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'Appaltatore, sia per sé, sia per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai CAM edilizia, come previsti nel progetto posto a base di gara; deve, altresì, presentare, a semplice richiesta del RUP, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti criteri ambientali minimi.
7. **L'Appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche.**

CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. La documentazione di cui al presente articolo deve essere fornita all'Appaltatore alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell'art.70, commi 2 e 3; in difetto egli deve richiederla espressamente al soggetto della Stazione appaltante competente al suo rilascio. In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se l'Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione appaltante la predetta documentazione.
2. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto e accessibile alle parti, unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilità dell'Appaltatore. Il DL fornisce al RUP e, tramite questi, all'Appaltatore, l'attestazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) e b), dell'Allegato II.14, che certifichi il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, almeno con riferimento:
 - a) all'accessibilità dei siti interessati dai lavori, come risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
3. Il RUP fornisce al DL e, tramite questi, all'Appaltatore, l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità o altro atto che dispone l'esonero dal predetto atto di assenso.

Art. 16 - Adempimenti in materia di strutture

1. I documenti di cui all'art. 65, c.3.e 4, del DPR 06.06.2001, n.380 e ss.mm.ii., datati e firmati anche dall'Appaltatore e dal DL, devono essere conservati in cantiere, in un luogo protetto e accessibile alle parti, sotto la responsabilità del DL, dal giorno di inizio dei lavori a quello di ultimazione, unitamente al Giornale dei lavori, ai sensi dell'art. 66 del suddetto DPR.

Art. 17 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio, in seguito a formale consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data della stipulazione del contratto, previa convocazione dell'Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque) giorni.
2. Il DL, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, convocando l'Appaltatore, con congruo anticipo, per iscritto, indicando il luogo e la data in cui deve presentarsi.
3. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali

necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante.

4. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il DL e l'Appaltatore sottoscrivono il relativo verbale. Da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
5. Il verbale di consegna deve:
 - a) essere redatto in contraddittorio tra il DL e l'Appaltatore;
 - b) contenere le indicazioni di cui *all'art.3, comma 8, dell'Allegato II.14.*
 - c) dare atto dell'accertamento, da parte del DL dell'effettivo stato dei luoghi;
 - d) dare atto dell'accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art.43; la redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e i lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.
 - e) indicare le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie, nel caso di consegna d'urgenza
6. Nel caso in cui siano riscontrate differenze tra lo stato dei luoghi e gli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, il DL non procede alla consegna e riferisce immediatamente al RUP tale circostanza, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare.
7. Il DL, una volta sottoscritto dalle parti, trasmette il verbale di consegna dei lavori al RUP.
8. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, senza giustificato motivo, la Stazione appaltante:
 - a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore e incamerare la cauzione definitiva; detta risoluzione è dichiarata senza indugio dalla Stazione appaltante e opera di diritto (*art.1, comma 1, Decreto Semplificazioni*);
 - b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono, comunque, dalla data della prima convocazione;
 - c) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lett. b) del presente comma, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'art.39, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. *Ai sensi degli articoli 17 e 50 del Codice e dell'art.3 dell'Allegato II.14 del Codice* è sempre consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori previa verifica dei requisiti di qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara.
10. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 8, anche in via d'urgenza di cui al comma 9, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità limitata ad alcune parti delle aree o degli immobili interessati dal cantiere; in tal caso, si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
11. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

- a) accoglie l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate nei limiti indicati *all'art.3, commi 12 e 13, dell'Allegato II.14*;
 - b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalità di cui *all'art.3, comma 14, dell'Allegato II.14*.
12. Ai sensi dell'art.3, comma 5, dell'Allegato II.14, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi) giorni e sia causato:
- a) da forza maggiore, come sintetizzato all'art.20, comma 5, del presente CSA, nonché come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
 - b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione appaltante o all'Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diverse dalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
 - c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
 - d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.
13. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui *all'art.3, commi 4 e 5, dell'Allegato II.14*.

Art. 18 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 365** (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'art.17; l'ultimazione è accertata con le modalità di cui all'art. 69.
2. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore deve presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria sulle aree e sugli immobili. Qualora realizzati i lavori previsti dal programma, le cause di indisponibilità permangano, si applica la disciplina della sospensione dei lavori.
3. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
4. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che può fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all'art.69, comma 1 riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Fatto salvo il caso di proroga di cui all'art.19, l'Appaltatore ultima i lavori nel termine stabilito, decorrente dal verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
6. In caso di ritardo ingiustificato nell'avvio o nell'esecuzione dei lavori, nella loro compiuta realizzazione, per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto per l'esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui all'art.216, commi 2 e 3, del Codice.
7. In caso di ritardo dell'avvio per causa imputabile all'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del contratto per inadempimento e opera di diritto.
8. L'ultimazione dei lavori è comunicata dall'Appaltatore, non appena avvenuta, per iscritto al DL, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore. L'Appaltatore non ha diritto

allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 19 - Proroghe

1. Fatto salvo quanto previsto all'art.20 comma 5, l'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art.18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
2. La richiesta è presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
3. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL se questo non si esprime entro 10 (dieci) giorni e, in ogni caso, può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
4. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
5. La concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.

Art. 20 - Sospensioni

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione, possibilmente redatto in contraddittorio con l'Appaltatore, deve indicare: a) le ragioni che hanno determinato la sospensione; b) lo stato di avanzamento dei lavori e le cautele adottate al fine della ripresa dei lavori e dell'ultimazione; c) la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta per ragioni di necessità, di pubblico interesse e ragione di ordine pubblico.
3. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, il RUP dispone la sospensione:
4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario per il suo superamento. Non appena cessate le cause della sospensione, il DL ne dà immediatamente comunicazione al RUP che dispone la ripresa dell'esecuzione, indicando il nuovo termine contrattuale. Il verbale di ripresa dei lavori deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare detto nuovo termine contrattuale. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Appaltatore può diffidare il RUP affinché provveda alla ripresa; detta diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
6. La sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione dei lavori può avvenire per le seguenti ragioni:
 - a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice della legge antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii., nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;

- b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare emergenze sanitarie globali;
 - c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera;
 - d) gravi ragioni di pubblico interesse. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano: la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;
 - e) le circostanze eccezionali, qualora per qualunque motivo non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione. Tra le circostanze eccezionali, rientrano le cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d'arte. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.120 del Codice.
 - f) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza;
7. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni, nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore non firmi i verbali, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime che riguardino la sola durata, è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori.
9. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, calcolato secondo i criteri individuati dall'art.8, comma 2, dell'Allegato II.14.
10. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, il DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

Art. 21 - Penali in caso di ritardo

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, *ai sensi dell'art. 126 del Codice* nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per cause imputabili all'Appaltatore, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale:
- a) **pari allo 0,5 per mille (0,60 euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale, se l'ultimazione dei lavori avviene nei successivi trenta giorni dal termine stabilito;**
 - b) **pari all'1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'importo contrattuale, se l'ultimazione dei lavori avviene oltre trenta giorni dal termine stabilito.**
2. In caso di impedimento temporaneo, per cause di forza maggiore, l'Appaltatore non risponde del ritardo dell'esecuzione per il tempo corrispondente alla durata dell'impedimento, purché abbia adottato tutte le misure supplementari necessarie e ragionevoli per poter rispettare i termini contrattuali, malgrado gli impedimenti, e abbia **tempestivamente notificato al DL, per iscritto, le cause del ritardo chiedendo una sospensione dei lavori.** La presente clausola di tutela non opera se l'Appaltatore è già in mora.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo ingiustificato:
- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata

- consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia ottemperato agli adempimenti prescritti;
- b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto dei termini intermedi previsti dal cronoprogramma di progetto.
4. Le penali irrogate ai sensi del comma 3, lettere a) e lett. b), sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo di cui all'art. 22 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
 5. Le penali di cui al comma 3, lett. c) e lett. d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 1 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
 6. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato di collaudo.
 7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il **10% (dieci per cento)** dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 24, comma 1, lett. a) del presente CSA.
 8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui deprezzamenti di cui all'art. 58.

Art. 22 - Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. *Ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'Allegato I.7*, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al DL un proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni contrattuali, deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia pronunciato, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. L'Appaltatore è tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta del DL, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare l'accentramento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sulle opere oggetto dell'appalto, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il presente affidamento ma eseguite con precedente appalto;
 - e) se richiesto dal CSE, in ottemperanza *all'art. 92 del Decreto n. 81/2008*. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.
3. Il cronoprogramma e il programma esecutivo dei lavori possono essere modificati dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell'art. 18, comma 2, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso, le soglie temporali di cui al comma 3 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applicano *l'art. 121*, in quanto compatibile, e *l'art. 122, commi 3, 4 e 5, del Codice*.

Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, quali l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e l'allontanamento delle acque reflue;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dal DL o espressamente autorizzati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato generale;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Autorità giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art. 14 del Decreto n. 81/2008, fino alla relativa revoca della sospensione;
 - l) il ritardo nell'inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell'Appaltatore di richiedere il subappalto di lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessità di attendere l'esito del procedimento di autorizzazione di cui *all'art. 119, commi 2 e 5 del Codice*.
2. Non costituiscono, altresì, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'art. 19, di sospensione dei lavori di cui all'art. 20 o la disapplicazione delle penali di cui all'art. 21.

Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori produce la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.122, comma 4, del Codice, quando:
 - a) determini l'applicazione di una penale di importo complessivamente pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale;
 - b) il ritardo nell'ultimazione dei lavori sia tanto grave da ritenere che il termine contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella misura indicata.
2. Il DL fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle suddette penali per il ritardo e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale.
3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni. Scaduto inutilmente il predetto termine, il DL redige il processo verbale, in contraddittorio con l'Appaltatore, e lo trasmette al RUP per la risoluzione contrattuale, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'art.21, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Non costituisce grave inadempimento contrattuale e non determina la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore, la circostanza che l'Appaltatore, per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, che, quindi, non dipendono da sue azioni od omissioni, dirette o indirette, non sia in grado di eseguire regolarmente i lavori, quando queste cause di forza maggiore (come esemplificate all'art. 20, c.5, del presente CSA) siano oggettivamente impedenti e irrisolvibili, a condizione che l'Appaltatore comunichi immediatamente alla Stazione Appaltante le conseguenze gravi che si avrebbero sull'esecuzione dei lavori a causa della durata dell'impedimento. La Stazione Appaltante avrà facoltà di chiedere il risarcimento del danno subito per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore degli effetti sulla sua capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali in ragione dell'impedimento.

CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate *in loco*, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per

dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della eventuale perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, comma 4.
5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo c) della tabella di cui all'art.3, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 26 - Eventuali lavori a corpo

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell' art.42, e per tali variazioni il DL, sentito il RUP e con l'assenso dell'appaltatore, ritiene che possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo a corpo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art.42, comma 7. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati al rigo c) della tabella di cui all'articolo 3, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 27 - Eventuali prestazioni in economia contrattuali

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementate di spese generali e utili (se non già compresi nelle tariffe) e con applicazione del ribasso di gara esclusivamente su questi due ultimi addendi.

Art. 28 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

1. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza (OSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE mediante assenso esplicito.
2. Gli Oneri di sicurezza (OSC) sono valutati separatamente dai lavori, in base all'importo previsto negli atti

progettuali e nella Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.

3. Gli eventuali Oneri di sicurezza (OSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'art. 27, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
4. Gli Oneri di sicurezza (OSC) sono contabilizzati a misura, in base al loro valore commisurato al relativo Stato di avanzamento lavori.

CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art.125, comma 1, del Codice, è dovuta all'Appaltatore una somma, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, a titolo di anticipazione del prezzo, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, anche nel caso di consegna in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, *ai sensi dell'art.17, commi 8 e 9, del Codice*.
2. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e urbanistica, e in ogni caso le condizioni che rendono palese l'effettivo intendimento dell'Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere provvisorie, le forniture a piè d'opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in funzione dell'entità e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le demolizioni. A tal scopo, non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un effettivo intendimento dell'Appaltatore di procedere all'esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 38, l'erogazione dell'anticipazione, ove effettuata, è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia è automaticamente e gradualmente ridotta in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui *all'art.106, comma 3, del Codice*, in conformità al DM 16.09.2022, n.193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto.
4. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
5. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi imputabili all'Appaltatore. In tale caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di restituire alla Stazione appaltante l'anticipazione, compresi gli interessi legali sulla somma restituita con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
6. In caso di revoca dell'anticipazione, se l'Appaltatore non restituisce l'importo dell'anticipazione, la Stazione Appaltante procede all'escussione della garanzia di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 30 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente "SAL") ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della Capo 4, raggiunge un importo non inferiore

- a € 300.000,00 (trecentomilaeuro//00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilità di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), dell'Allegato II.14, al netto delle detrazioni di cui al successivo comma 3.
2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilità, deve consegnare al DL uno schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore, distintamente per ciascun subappaltatore se più di uno, per le finalità di cui all'art. 53. In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.
 3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nel Registro di contabilità:
 - a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato;
 - b) incrementato degli Oneri di sicurezza (OSC) riconosciuti in contabilità;
 - c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, previa approvazione dell'ammissibilità del certificato di collaudo (art.26, comma 3, Allegato II.14);
 - d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
 - e) al netto della quota di recupero dell'anticipazione di cui all'art.29
 4. Accertato il raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DL senza alcun indugio emette il SAL, contenente i dati di cui al precedente comma 3, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura, e contestualmente lo invia al RUP;
 - b) il RUP che rilascia il certificato di pagamento – che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lett. a), con indicazione della data di emissione, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo possibile dalla ricezione del SAL da parte del DL e lo invia immediatamente alla Stazione appaltante ai fini della liquidazione dell'importo *ivi* determinato e del conseguente pagamento da parte della stessa;
 - c) la Stazione appaltante deve provvedere al pagamento di predetto certificato entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
 5. Se il DL, al raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1, non provvede a emettere il SAL, l'Appaltatore gli comunica il raggiungimento delle condizioni contrattuali per emettere il SAL. Il DL contestualmente alla comunicazione deve emettere il SAL.
 6. In caso di difformità tra le valutazioni del DL e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del SAL, il DL, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'Appaltatore, archivia la comunicazione dell'Appaltatore di cui al comma 5 oppure adotta il SAL e lo trasmette immediatamente al RUP.
 7. Il pagamento delle fatture è subordinato, oltre che alle verifiche di cui all'art.32, all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP.
 8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione del SAL e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.
 9. **L'Appaltatore, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori e prima di procedere al saldo finale, richiede alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza il rilascio dell'attestazione di congruità dell'incidenza della manodopera sul costo dell'opera, ex art.4, comma 1, del DM 25.06.2021, n.143 finalizzato al pagamento della rata di saldo.**

Art. 31 - Conto finale e pagamento rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto dal DL a seguito dell'ultimazione degli stessi, accertata con apposito

certificato, è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP, unitamente ad una relazione sulle vicende dell'appalto corredata da tutta la relativa documentazione. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 6.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, deve confermare le eventuali riserve già iscritte negli atti contabili; non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità, durante lo svolgimento dei lavori. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine assegnato per la sottoscrizione, entro i successivi 60 giorni, il RUP redige una sua relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza della domande dell'Appaltatore per le quali non sia intervenuta una risoluzione extragiudiziale.
3. All'esito positivo del collaudo e, comunque, non oltre 7 giorni dall'emissione del relativo certificato di collaudo, il RUP rilascia il certificato relativo al pagamento della rata di saldo; il pagamento della rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 32, comma 4, nulla ostando, è effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, altresì, allo svincolo, sotto le riserve dell'art.1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva con le modalità e le condizioni indicata all'art.117 del Codice.
5. L'emissione del certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti:
 - 6.1 apposita garanzia fideiussoria o assicurativa ai sensi dell'art.117, comma 9, del Codice, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato, altresì, del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo l'emissione del certificato di collaudo;
 - c) deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.4, allegata al DM 16.09.2022, n.193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.
 - 6.2. **l'attestazione della congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, ai sensi dell'art.4, del DM n.143 del 25.06.2021.**
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
8. L'Appaltatore e il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 32 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica, firmata digitalmente e inviata al sistema di interscambio che la trasmette alla Stazione Appaltante, e secondo le vigenti disposizioni fiscali, contenente:
 - a) l'indicazione del titolo dell'intervento oggetto del servizio (es.: "Lavori di ...");

- b) l'indicazione del CIG della relativa gara;
- c) l'indicazione del CUP del progetto;
- d) l'indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato oppure altro conto dedicato in caso di variazione;
- e) l'annotazione degli estremi del Decreto di affidamento e del contratto cui la fattura si riferisce;
- f) il numero e la data della fattura;
- g) gli estremi identificativi dell'intestatario;
- h) l'importo (con imponibile distinto dall'IVA);
- i) l'indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata;
- j) **per il saldo del corrispettivo** polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per il pagamento della rata di saldo di cui all'ex art.103, comma 6, del Codice, previa approvazione del certificato della verifica di conformità di cui all'art.117, comma 4, del Codice.

Allo scopo, si indica il seguente codice IPA della Stazione appaltante: 0B6HOR

N.B.: le fatture che non riporteranno tutti gli elementi sopra descritti, saranno rifiutate.

2. Ogni pagamento è, altresì, subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, *ai sensi dell'art. 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013*;
 - b) agli adempimenti di cui all'art. 50 e 52 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 80 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) *ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006*, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al *d.m. 18 gennaio 2008, n. 40*. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
 - f) **per il saldo del corrispettivo, alla verifica della garanzia di cui al comma 1, lett. j, in ordine alla legittimità del soggetto che l'ha rilasciata, alla sua validità e operatività, alla solvibilità del soggetto garante, alla conformità delle sue condizioni contrattuali rispetto alla normativa e al presente CSA.**
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. In caso di inadempienza contributiva, risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; la somma complessiva di detta ritenuta può essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'ammissibilità del certificato di collaudo, **previo rilascio di DURC regolare.**

Art. 33 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al comma 1, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui *all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii.*

Art. 34 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. *Ai sensi dell'art. 60, del Codice*, fatto salvo il divieto di apportare modifiche che alterino la natura generale del contratto, qualora, **per il verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva** che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e, comunque, in misura pari all'80% di detta variazione in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i prezzi rilevati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta
2. Per le finalità di cui al comma 1, si possono utilizzare le somme:
 - a) nel limite del 50%, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento, al netto delle somme relative a impegni contrattuali già assunti;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
3. Fuori dal caso di cui al comma 1, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
4. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo e diversamente applicabili *ratione temporis*.

Art. 35 - Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a piè d'opera

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, prima della loro messa in opera, qualunque sia il loro valore intrinseco rispetto al valore contabile risultante dal contratto.

Art. 36 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. *Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice*, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia a qualsiasi beneficio equitativo.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui *all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice*.
3. È ammessa la cessione dei crediti, *ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice*, e della *legge 21.02.1991*,

n.52, a condizione che, come stabilito *all'art. 6, dell'Allegato II.14*, il contratto di cessione sia stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e sia trasmesso alla Stazione appaltante, in originale o copia autenticata. Resta fermo che:

- a) la cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuti con comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- b) la Stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 37 - Danni per causa di forza maggiore

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il DL redige una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore.
4. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti ivi stabiliti. Nessun compenso è dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
5. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. I danni sono accertati, in contraddittorio con l'Appaltatore, dal DL che redige apposito verbale, contenente quanto indicato *al comma 2 dell'art.9 dell'Allegato II.14*.
6. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.
7. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto.
8. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 7, non sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione *l'art.120, comma 9, del Codice*.

CAPO 6 – CAUZIONI, GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 38 - Garanzia provvisoria

1. *A sensi dell'art. 53 del Codice*, non è richiesta la garanzia provvisoria

Art. 39 - Garanzia definitiva

1. *Ai sensi dell'art. 53 del Codice*, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La cauzione definitiva, rilasciata da uno dei soggetti di cui *all'art.106, comma 3, del Codice* e con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma, deve essere firmata digitalmente da un soggetto in

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente; la cauzione definitiva, inoltre, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, secondo comma, del codice civile e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante; detta cauzione è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica 1.2 allegata al DM 16.09.2022, n.193, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La cauzione definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze del conto finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno vero l'Appaltatore.
6. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei del prezzo da corrispondere; **in caso di variazioni al contratto con aumento dell'importo fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario la garanzia non è integrata.**
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
9. *Ai sensi dell'art. 117, comma 6 del Codice*, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dà diritto alla Stazione appaltante di determinare la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
- 10. L'Appaltatore può chiedere, prima della stipulazione del contratto, di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento dei lavori pari al 10% degli stessi**, ferma restando la costituzione della garanzia fideiussoria per l'erogazione dell'anticipazione e quella per il pagamento della rata di saldo. La Stazione appaltante può motivatamente opporsi alla richiesta di sostituzione della garanzia definitiva. In caso di accettazione della sostituzione, le ritenute sono svincolate dalla Stazione appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 40 - Riduzione della cauzione definitiva

1. L'importo della garanzia definitiva di cui all'art.39 è ridotto nei casi previsti *dall'art. 106, comma 8, del Codice*.

2. La riduzione di cui *all'art. 106, comma 8, primo periodo*, è accordata: in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di imprese aderenti al contratto di rete *ex art.3, comma 4-ter, L. 09.04.2009, n.33*, o di GEIE, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste siano in possesso della certificazione; in caso di consorzio stabile o consorzio di cui *all'art.65, comma 2, lett. b) e c), del Codice*: se ha dichiarato in gara che intende eseguire l'appalto con proprie risorse, solo se il consorzio possiede la certificazione; se ha indicato in sede di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio, sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli *standard* fissati dalla certificazione.
3. La riduzione di cui *all'art. 106, comma 8, secondo periodo*, è accordata, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, solo se costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
4. L'importo della garanzia definitiva è ulteriormente ridotto del 20%, cumulabile con le riduzioni dei commi 2 e 3, qualora l'Aggiudicatario possieda la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure la certificazione UNI ISO 45001. La riduzione di cui al presente comma è accordata: in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di imprese aderenti al contratto di rete *ex art.3, comma 4-ter, L. 09.04.2009, n.33*, o di GEIE, se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, il consorzio ordinario o GEIE sia in possesso della certificazione; in caso di consorzio stabile o consorzio di cui *all'art.65, comma 2, lett. b) e c), del Codice*, se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Art. 41 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. *Ai sensi dell'art.117, comma 10, del Codice*, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e, comunque, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di collaudo per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre parti. **Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.**
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - ✓ prevedere una somma assicurata almeno pari all'importo del contratto;
 - ✓ essere "a primo rischio assoluto";
 - ✓ essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale/sinistro non inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto e, in ogni caso, non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le assicurazioni di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate impiegate nei lavori. Tale condizione, anche a mezzo di appendice di estensione dell'assicurazione, deve risultare dal contratto stipulato con l'istituto assicurativo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 42 - Modifiche al contratto

1. Fermo quanto previsto all'art.34 e fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può introdurre nelle opere oggetto dell'appalto modifiche che, a prescindere dal loro valore, **non siano modifiche sostanziali ai sensi dell'art.120, comma 6, del Codice**, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi e/o indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.
2. Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni **fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto**, dette variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione appaltante e l'Appaltatore:
- a) è tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno;
- b) non può chiedere la risoluzione del contratto e non può recedere dallo stesso.
- Nel caso in cui la Stazione appaltante disponga variazioni in aumento nel limite del quinto dell'importo del contratto, la relativa perizia suppletiva, redatta dal DL, è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
- Nel caso in cui la Stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di diminuire i lavori nel limite del quinto dell'importo del contratto, l'intenzione è comunicata tempestivamente all'Appaltatore e, comunque, prima del raggiungimento dell'esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.
- Ai fini della determinazione del quinto, l'importo è formato dalla somma risultante dal contratto originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore, ai sensi degli artt.212 e 213 del Codice.
3. *Ai sensi dell'art. 120, commi 1, lett. c), del Codice*, sono ammesse le c.d. "varianti in corso d'opera", purché ricorrano le seguenti condizioni:
- a) le modifiche siano rese necessarie a causa di circostanze impreviste e imprevedibili, *ivi* compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- b) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale iniziale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'art.120, comma 2, del Codice. La limitazione si applica al valore di ciascuna modifica;
- d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'Appaltatore in modo non previsto nel contratto iniziale e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto.
4. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, l'inalterabilità della natura generale del contratto

nonché i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico (senza dover ricorrere a ulteriori stanziamenti) e dalle previsioni di cui *all'art.120, comma 6, lett. a), b) e c), del Codice*, in applicazione *dell'art.120, commi 3 e 7, del Codice*:

- a) sono ammesse modifiche al progetto, proposte dalla Stazione appaltante o dall'Appaltatore, **finalizzate al miglioramento della funzionalità dell'opera** e disposte nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, purché non alterino in maniera sostanziale il progetto, né le categorie di lavori previste dal contratto, con le quali: 1) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni; 2) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.
 - b) possono essere introdotte modifiche, oltre alle ipotesi di cui *all'art.120, comma 1, del Codice*, a condizione che l'introduzione della modifica **non alteri la struttura del contratto e l'operazione economica ivi sottesa** e che il valore della modifica sia al di sotto del **15% del valore iniziale del contratto**; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
5. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
 6. In caso di variante, il DL redige una perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al diverso importo dei lavori, è concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'art. 45, con i conseguenti adempimenti, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'art. 47.
 7. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi, soggetti al ribasso d'asta, delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi *dell'art.5, comma 7, dell'Allegato II.14* e precisamente:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41, c. 13 del codice, ove esistenti, secondo il seguente ordine:
 - Tariffa dei prezzi per le Opere Pubbliche Edili e Impiantistiche del Lazio ed.2023
 - Elenco regionale dei prezzi e dei costi minimi della manodopera per lavori edili, impianti tecnologici, infrastrutture a rete, lavori stradali e impianti sportivi per l'esecuzione di opere pubbliche – Aggiornamento infrannuale luglio 2022 regione Umbria
 - Prezzario dei Lavori della Toscana - anno 2023
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal RUP.
 8. È fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dal DL. La Stazione appaltante ha diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in contravvenzione a tale divieto.
 9. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento della Stazione Appaltante, che deve riportare il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'art. 18, nella misura strettamente indispensabile, in ogni caso:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto del DL, recante anche il visto da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per

qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

10. È sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. Qualora le varianti di cui al presente articolo superino il valore del 20% dell'importo contrattuale, la perizia è accompagnata dallo schema di atto aggiuntivo al contratto originario. Lo schema di atto aggiuntivo è trasmesso dal RUP all'Appaltatore che, entro il termine di 15 giorni, sottoscrive lo schema di atto aggiuntivo, per accettazione, ovvero propone le condizioni alle quali intende eseguire le opere di perizia, in questo secondo caso, la stazione appaltante, entro i successivi 15 giorni, comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. *Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n.81/2008*, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e, comunque, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto *degli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n.81/2008*. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n.81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - d) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui *all'art. 14 del Decreto n.81/2008*.
2. Entro gli stessi termini del comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui *all'art. 31 del Decreto n.81/2008*;
 - b) del proprio medico competente di cui *all'art. 38 del Decreto n.81/2008*;
 - c) l'accettazione del PSC di cui all'art. 45 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 59;
 - d) il POS di cui all'art. 46 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui *all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice*, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lett. b), indicate per l'esecuzione dei lavori per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest'ultima abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite

dell'impresa mandataria o capogruppo se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, *ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. i), del Decreto n.81/2008* è individuata nella mandataria o capogruppo, come risultante dell'atto di mandato;

- e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attività tecniche e professionali di natura intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.
4. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui *all'art. 16 del Decreto n.81/2008*.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi un'impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 44 - Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del cantiere

1. Il DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
- a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
 - b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;
 - c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
 - d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n.81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
 - e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.
2. Il DL, a semplice richiesta del RUP, procede, prima dell'inizio dei lavori, all'effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all'illustrazione delle caratteristiche dell'opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza aziendale dell'Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.
3. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri con proprio personale agli incontri; se la partecipazione è a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.
4. Anche ai sensi, ma non solo, *dell'art. 97, comma 1, del Decreto n.81/2008*, l'Appaltatore è obbligato:
- a) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto e alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai soggetti di cui al comma 3; di tali momenti è fatto atto in verbali trasmessi in copia al CSE;
 - b) ad osservare le misure generali di tutela di cui *agli artt. 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.81/2008* e all'allegato XIII dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - c) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni *degli artt. da 108 a 155 del Decreto n.81/2008* e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;
 - d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.
5. L'Appaltatore:
- a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;
 - b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio *"incident and injury free"*;
 - c) ha l'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze

di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori, nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
7. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:
 - a) di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione dei lavori e al collaudo dei lavori;
 - b) a fornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

Art. 45 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 del Decreto n.81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, dello stesso Decreto, corredato dalle voci di computo metrico individuate nella categoria "sicurezza" del computo metrico estimativo generale. Per l'appalto di cui al presente CSA si fa riferimento ai termini di cui al precedente art. 18 e al cronoprogramma allegato.
2. Il PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni di cui all'art.46, costituisce il documento principale di riferimento in materia di sicurezza.
3. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici, compresi gli eventuali subappaltatori, e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all'Appaltatore, il quale, previa verifica della sua coerenza con il PSC, li trasmette al CSE.
4. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate tempestivamente e, comunque, non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta ricezione ai sensi dell'art. 101 del Decreto n.81/2008.
5. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 46 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE in corso d'opera, una o più proposte motivate di adeguamento, miglioramento o integrazione al PSC:
 - a) per adeguarne i contenuti alle sopravvenute tecnologie di protezione o alle sopravvenute norme o prassi derivanti da accordi sindacali oppure quando ritiene di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal PSC originario, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni di accoglimento o

di rigetto, anche parziali, sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il coordinatore destinatario della proposta di cui al comma 1 non si pronuncia:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lett. b), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lett. a), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1:
 - a) lett. a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) lett. b), se l'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti di cui all'art. 42.

Art. 47 - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, e, comunque, prima della stipula del contratto o della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare al DL o, se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. h), del Decreto n.81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV del predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto n.81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.
3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC ed entra a far parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n.81/2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto n.81/2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n.81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. Il PSC e i POS devono essere redatti in conformità all'allegato XV del Decreto n.81/2008, nonché alla migliore lettura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del RUP, del DL o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle imprese subappaltatrici

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC e i POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. *Ai sensi dell'art.119, comma 6, del Codice*, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza di cui al presente Capo.
7. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla sagoma dell'attrezzatura fissa o del mezzo meccanico, devono essere dotati di rilevatori automatici della presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche di buona pratica, dai manuali d'uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:
 - a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;
 - b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell'attrezzatura con la loro disattivazione immediata;

CAPO 9 – SUBAPPALTO

Art. 49 - Lavori in subappalto

1. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo è disciplinato *dall'art. 119 del Codice* con le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo e all'art. 9 e **con le limitazioni di cui all'art.7 punto 2 del presente CSA.**
2. *Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice*, non può essere affidata a terzi, né in subappalto, né con altri mezzi:
 - a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
 - b) la prevalente esecuzione dell'esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Art. 50 - Modalità di ricorso al subappalto

1. I subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione appaltante a seguito di apposita istanza dell'Appaltatore.
2. L'Appaltatore può affidare in subappalto le lavorazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a carico del subappaltatore cause di esclusione di cui al *Capo II del Tit. IV della Parte V del Libro I del Codice*;
 - c) **all'atto dell'offerta siano state indicate le parti di opere che si intende subappaltare.**
3. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; il termine può essere prorogato una sola volta per un pari periodo di giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente all'istanza di autorizzazione:
 - a) copia autentica del contratto di subappalto;

- b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) una dichiarazione del subappaltatore *ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000* attestante:
- l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Tit. IV della Parte V del Libro I del Codice;
 - il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.
5. L'autorizzazione è rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4. Nel caso di documentazione incompleta dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la stazione appaltante procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione al subappalto che ricomincerà a decorrere dal completamento di tutta la documentazione richiesta per l'istanza di autorizzazione. Nel caso sia stata rilasciata l'autorizzazione al subappalto, il venir meno di una delle condizioni di cui al comma 4, la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze di cui all'art. 52, comma 3. Alla stessa stregua è inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso comma 4 risulta violata o inadempita dopo il rilascio di espressa autorizzazione.
6. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - b) l'Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai subappaltatori senza alcun ribasso;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i subappaltatori, completi dell'indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;
 - d) l'Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire a questa, tramite il RUP, il DL e il CSE, la verifica dell'effettiva applicazione anche sotto il profilo contabile delle disposizioni di cui alla lett. a) del presente comma.

Art. 51 - Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

1. La richiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:
- a) le generalità dell'operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati *all'art. 94, comma 3, del Codice*;
 - b) l'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi *dell'art. 119, comma 5, del Codice*, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:
 - distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire al DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi anche mediante un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'autorizzazione;
 - delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL);

- c) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore di cui all'art. 64.
2. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:
- a) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, connessi ai lavori in subappalto, che devono essere indicati con precisione nel contratto di subappalto, con i relativi costi pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso;
 - b) l'impegno dell'Appaltatore a riconoscere al subappaltatore i costi della manodopera, intesi come costo del lavoro, comprensivo degli oneri previdenziali e accessori, al netto dell'utile e delle spese generali relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
 - c) la misura delle eventuali ritenute di garanzia applicabili ai pagamenti a favore del subappaltatore;
 - d) l'adesione esplicita alle clausole:
 - dell'art. 53, in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;
 - dell'art. 80 in materia di tracciabilità dei pagamenti, per quanto di pertinenza, *ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010*;
3. Gli impegni al riconoscimento dei costi di cui al comma 2, lett. a) e lett. b), costituiscono impegni alla corresponsione dei relativi importi, nel caso la Stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento dei subappaltatori ai sensi dell'art. 53.
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, accertata nel corso dei lavori, compresa l'esecuzione di lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli effetti e le conseguenze di cui all'art. 65, comma 3.
5. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui all'art. 45 e all'art. 47.

Art. 52 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, *ivi* compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
4. Restano ferme le sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi dall'art. 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell'appalto, reclusione da uno a cinque anni).
5. L'Appaltatore, anche in virtù della responsabilità solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:
- a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
 - b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'Appaltatore al proprio personale, a parità di livello e mansione, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora l'attività oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante l'oggetto dell'appalto ovvero riguardi le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia

inclusa nell'oggetto sociale dell'Appaltatore.

6. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'art. 63, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 53 - Pagamento dei subappaltatori

1. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il DURC relativo ai subappaltatori;
2. La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti qualora si verifichi, anche nel corso di esecuzione del contratto, una delle condizioni previste dall'art. 119, comma 11, del Codice.
3. Il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, lett. a) e lett. c), del Codice, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs.n. 276 del 2003.
4. Il subappaltatore, se microimpresa o piccola impresa, nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, lett. a), del Codice, può rinunciare al pagamento diretto mediante clausola espressa contenuta nel contratto di subappalto o mediante comunicazione scritta recapitata in tempo utile alla Stazione appaltante, prima della contabilizzazione dei lavori eseguiti in subappalto in fase di emissione dello Stato di avanzamento; in ogni caso:
 - a) la rinuncia non ha efficacia nel caso di inadempimento nel pagamento del subappaltatore da parte dell'Appaltatore;
 - b) la rinuncia può essere revocata, con le stesse modalità, su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consenta;
 - c) nel caso di rinuncia al pagamento diretto il pagamento all'Appaltatore è subordinato, agli adempimenti di cui all'art. 32, comma 4.
5. Ai sensi dell'art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice Civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
6. In caso di pagamento diretto del subappaltatore non si crea alcun rapporto autonomo obbligatorio tra la stazione appaltante e il subappaltatore, in quanto, detto pagamento diretto da parte della stazione appaltante si configura come mera *delegazione di pagamento*. Pertanto, il subappaltatore deve fatturare i lavori eseguiti all'Appaltatore (secondo i meccanismi del *reverse charge*). L'Appaltatore, quindi, fatturerà l'intero importo, mediante emissione di due o più fatture distinte (una per la sua quota parte e una o più fatture per la quota parte dovuta al subappaltatore, queste ultime con l'indicazione della determinazione dirigenziale di autorizzazione al subappalto e l'IBAN del subappaltatore), entrambe con applicazione dello *split payment*.

Art. 54 - Prestazioni che non costituiscono subappalto

1. Non sono considerati subappalti di cui all'art. 119, comma 2, del Codice:
 - a) le forniture senza prestazioni di manodopera;

- b) i contratti di sub-fornitura di cui all'art. 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. III, 30 novembre 2018, n. 6822;
 - c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dell'appalto o di importo inferiore a 100.000 € e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.
2. Non costituiscono subappalto, *ai sensi dell'art. 119, comma 3, del Codice*, le seguenti attività:
- a) attività specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la distinzione civilistica e fiscale), per le quali è sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima o contemporaneamente all'affidamento;
 - b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
3. Non costituiscono infine subappalto, bensì attività soggette a comunicazione, le attività di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati, dei materiali provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni di cui all'art. 76.

Art. 55 - Dipendenti in distacco

1. L'Appaltatore, qualora ricorra all'istituto del distacco, deve comunicare, con congruo anticipo, al DL l'intenzione di farvi ricorso, fornendo la denominazione della società distaccante e i dati anagrafici ed inquadramento del distaccato. Contestualmente, deve trasmettere alla Stazione appaltante il contratto di distacco e l'evidenza dell'inquadramento del distaccato nella struttura aziendale dell'Appaltatore.

Art. 56 - Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

1. Qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso all'avvalimento di cui *all'art. 104 del Codice*, la Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, *ai sensi del comma 6 del citato articolo*, con qualunque mezzo:
- a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo;
 - b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell'Appaltatore dall'impresa ausiliaria;
 - c) che i mezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;
 - d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.
2. *Ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice*, l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e gli obblighi previsti in materia antimafia, si applicano anche nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
3. Se l'impresa ausiliaria, *ai sensi dell'art. 104, commi 3 e 8, del Codice*, assume il ruolo di subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo per i lavori che non sono oggetto del contratto di subappalto.
4. Il presente articolo non trova applicazione qualora l'Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di garanzia e non all'avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza univoca e costante.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 57 - Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni al DL sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori, purché in forma scritta, quest'ultimo ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convoca l'Appaltatore e il DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del DL e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui all'art. 59.
3. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DL nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell'art. 59.
6. Tutti i termini indicati in giorni nel presente Capo, sono perentori, non differibili, a pena di decadenza dell'adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.

Art. 58 - Casi particolari di penali e deprezzamenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, *ivi* compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le disposizioni che seguono.
2. La Stazione appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, nei casi previsti dal presente CSA, 0,5 x 1000 dell'importo contrattuale;
 - b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti l'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, , 0,5 x 1000 dell'importo contrattuale;
 - c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per le attività di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, 1 x 1000 dell'importo contrattuale;Se l'inadempimento è ritenuto tollerabile dal DL e vi è posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dal DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà.
3. Qualora l'importo della penale prevista alle lettere del precedente comma 2 risulti superiore all'1 per mille dell'importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di stipulazione del contratto, a tale minore importo.
4. Le penali previste dal presente articolo sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3, dell'art.21.

Art. 59 - Gestione delle riserve

1. Le domande e contestazioni dell'Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura

economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali riserve.

2. Non costituiscono riserve quelle elencate *all'art. 7, comma 1, dell'Allegato II.14.*
3. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare, le riserve sono iscritte:
 - a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna stessa;
 - b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;
 - c) sui verbali:
 - c.1). di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla sospensione;
 - c.2) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori, oppure per contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non sia stato messo a disposizione dell'Appaltatore il relativo verbale di sospensione;
 - c.3) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell'art. 20, comma 4, ultimo periodo;
 - d) sul registro di contabilità, per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilità.
4. **Le riserve iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c) devono essere espressamente confermate, a pena di decadenza, nel registro di contabilità immediatamente successivo alla loro iscrizione nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.**
5. **In ogni caso, tutte le riserve già iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una soluzione ai sensi dell'art. 60, devono essere espressamente confermate sul conto finale; in caso contrario le riserve si intendono abbandonate.**
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, a pena di inammissibilità, le riserve devono contenere tutti gli elementi indicati al *comma 2, dell'art. 7, dell'Allegato II.14.*
7. L'Appaltatore è tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui l'Appaltatore non lo faccia, è formalmente invitato a firmarli entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Entro tale termine, il documento firmato deve pervenire alla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore persista nel rifiuto o nell'astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, il DL e il RUP ne fanno menzione in calce al documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
8. L'Appaltatore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro 30 giorni dall'invito del RUP a prendere cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine suddetto, il conto finale si intende come definitivamente accettato, parimenti se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità.
9. All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'Appaltatore, al

momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non ha la possibilità di esporne contestualmente la quantificazione economica, deve provvedere ad esplicitare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi.

10. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
11. Se il fatto che ha determinato il pregiudizio è di natura continuativa, l'iscrizione della riserva deve avvenire, a pena di decadenza, sul registro di contabilità sottoposto alla firma dell'Appaltatore immediatamente successivo al primo verificarsi di tale fatto; la precisa quantificazione potrà essere tuttavia rinviata all'atto della firma del registro di contabilità immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero sul conto finale.
12. Le riserve e le contestazioni:
 - a) formulate con modalità diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
 - b) iscritte, ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 9, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
13. Il DL espone nel registro di contabilità le proprie motivate deduzioni in ordine alle riserve iscritte ed esplicitate. Il DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell'appalto e fornire allo stesso RUP, con altrettanta tempestività, una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 9.

Art. 60 - Collegi consultivi tecnici

1. Possono essere costituiti Collegi Consultivi Tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica relativi all'esecuzione dell'appalto con tutti o parte dei compiti descritti all'art. 215 del Codice e al relativo Allegato V.2 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 61 - Accordo bonario e transazione

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell'esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario disciplinato dall'art.210 dal comma 2 al 6 del D.Lgs 36/2023.
2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.
3. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 36/2023. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia

l'importo delle riserve, il responsabile unico del progetto attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di accordo bonario si rinvia all'art. 210 del Codice.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 62 - Definizione delle controversie

1. Se non si conclude l'accordo bonario ai sensi dell'art.60 e l'Appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale di Roma.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. **È esclusa la competenza arbitrale.**

Art. 63 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, ai sensi dell'art.11, del Codice, si obbligano ad applicare integralmente il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni di datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; **il contratto collettivo nazionale applicabile al personale impiegato nell'appalto è il CCNL Edilizia.**
 - b) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - c) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge;
 - d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dall' art. 102, comma 1 del Codice.
2. In caso di inottemperanza, da parte dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice.
3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante può procedere all'escussione della garanzia definitiva.
4. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d'opera, le retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista inadempiente nel caso in cui, ai sensi dell'art.

119, comma 11, del Codice, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista.

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.
6. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art.39 della legge n. 133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 64 - Tessera di riconoscimento

1. Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n.81/2008, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere un'apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto ai sensi dell'art.5, comma 1, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n.136 . I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
2. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art.5, comma 1, secondo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100 ad € 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50 a € 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs.23 aprile 2004, n. 124.

Art. 65 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempimento.
4. Ai sensi dell'art.11, comma 6, del Codice, in caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede, altresì, all'Appaltatore

la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;

- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lett. a);
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente all'eventuale disponibilità residua.

Art. 66 - Risoluzione del contratto

1. *Ai sensi dell'art.122, comma 1, del Codice*, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza limiti di tempo, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali *dall'art. 120, comma 6 del Codice*, del che richiedono una nuova procedura di appalto;
 - b) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti di cui *all'art.120, comma 1, lett. b) e c) del Codice* eccedenti i limiti *di cui al comma 2 del medesimo articolo* ovvero all'introduzione di modifiche di cui *all'art.120, comma 3, del Codice*;
 - c) all'accertamento della circostanza che l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato, in quanto l'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste *dall'art. 94, comma 1, del Codice* OPPURE in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art.258 del "*Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea*".
2. Il contratto di appalto può essere, altresì, risolto per **grave inadempimento** delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la regolare esecuzione dei lavori. In detti casi, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato. Tra i gravi inadempimenti che possono condurre alla risoluzione del contratto, oltre ai casi di cui all'art.24, vi sono, indicativamente e non esaustivamente, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n.81/2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal CSE;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) **subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;**
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, *di cui all'art.51 del Decreto n.81/2008*;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate *ai sensi dell'art.14, comma 1, del Decreto n.81/2008* ovvero la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro *ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n.81/2008*;

3. Il DL quando accerta un grave inadempimento ai sensi del comma 2 avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento di cui all'art.10 dell'Allegato II.14. All'esito negativo di detto procedimento, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.
4. *Ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice*, costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n.159 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Tit. IV della Parte V del Libro Primo del Codice.
5. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto il permanere del ritardo nell'esecuzione dei lavori, per negligenza dell'Appaltatore, dopo la diffida del DL ad adempiere *ai sensi dell'art.122 comma 4, del Codice*. In questo caso, la Stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art.21.
6. Restano ferme le fattispecie di risoluzione del contratto di cui all'art. 24;
7. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori effettivamente e regolarmente eseguiti, come determinati dal DL e dal collaudatore. Nei casi di cui al comma 1, lett. c, e ai commi 2, 3 e 4, l'importo dei lavori eseguiti è decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e, in sede di liquidazione finale dei lavori, si pone a carico dell'Appaltatore l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, qualora la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista *all'art.124, comma 2, primo periodo, del Codice*, nonché l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il ripiegamento del cantiere e/o per lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze in luogo dell'Appaltatore inadempiente.

Art. 67 - Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
2. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 68 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto all'art.92, comma 4, del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'Allegato II.14.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione appaltante mediante una formale comunicazione scritta all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo finale.

3. Si applica l'Allegato II.14.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 69 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell'Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, il DL effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.
2. Il DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione:
 - a) può emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente di quanto richiesto;
 - b) senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformità ostativi al rilascio del certificato di ultimazione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'art. 21, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata o tardiva disponibilità del bene.
3. Per tutto il periodo intercorrente fra l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore:
 - a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati, si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e riparazioni, di qualsiasi entità, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dal DL o imputabili all'uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione deve essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dal DL;
 - b) è obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.
4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere debitamente sottoscritta dall'Appaltatore e corredata, a cura di quest'ultimo da tutti i disegni architettonici, strutturali e degli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredata da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi e l'aggiornamento del piano di manutenzione.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'art.70, comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

 - a) impianti elettrici ed elettronici di qualsiasi genere;
 - b) impianti di riscaldamento, climatizzazione e aerazione di qualsiasi genere;
 - c) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

- d) impianti di sollevamento di qualsiasi genere;
 - e) impianti antincendio.
6. Entro 15 (quindici) giorni dall'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di lavorazione. Lo stesso termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o rimedi intervenuti in corso di collaudo.
7. In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lett. b), oppure ai commi da 3 a 6, la Stazione appaltante può provvedere d'ufficio con le modalità di cui all'art. 66, in quanto compatibili.

Art. 70 - Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per l'esecuzione delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di collaudo. La Stazione appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera; in tal caso i verbali redatti dal collaudatore in corso d'opera sono allegati al certificato di collaudo.
2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.
3. Fino all'approvazione del certificato di collaudo, la Stazione appaltante può eseguire un nuovo accertamento della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
4. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di accertamento tecnico ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
5. L'Appaltatore è obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.
6. Il Collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi dell'art.61 se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA. A tal fine il RUP trasmette all'organo di collaudo le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore.
7. L'Appaltatore ha l'onere di formulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme e nei modi previsti nel presente CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle operazioni relative al collaudo finale. Il Collaudatore riferisce al RUP sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.
8. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo trova applicazione l'Allegato II.14.

Art. 71 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL o del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, prima che avvenga l'emissione del certificato di collaudo

provvisorio o nel diverso termine assegnato dal DL, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario delle condizioni previste all'art.24 dell'Allegato II.14 del Codice.

3. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio.
4. Nello stesso caso l'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
5. Prima del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori e in ogni caso prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'Appaltatore è obbligato a consegnare, in luogo indicato dal DL, un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da parte del DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

CAPO 12 – ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 72 - Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente CSA, nonché a quanto previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente Capo è conglobato nel prezzo dei lavori e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento. Se l'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante è in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo è incapiente, recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui all'art. 39.
3. Sono a cura e carico dell'Appaltatore le obbligazioni che seguono, così individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o richiesto dal DL, per ottenere il relativo *nulla osta* alla realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il mancato adempimento pregiudica l'accettazione da parte del DL di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare deve essere puntualmente segnalato al DL, che non è tenuto a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
 - b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dal DL su tutte le opere relative alle strutture, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale del DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere le funzioni dell'ufficio del DL;
 - d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli;

- e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- f) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non può pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza, l'acquisizione di relativi POS se dovuti;
- g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

Art. 73 - Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati:
 - a) su richiesta del DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere al DL di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo;
 - b) le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di progetto; nel caso in cui l'Appaltatore o il DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche mediante prove di carico o simili, è onere dell'Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;
 - c) la trasmissione al DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con riferimento ai dispositivi anticaduta;
 - d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - e) la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, di tutti i lavori e apprestamenti occorrenti per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell'appalto e dei mezzi e attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto comprese le parti metalliche relative ad opere provvisoriale;
 - f) ottemperare alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di esposizione ai rumori;
 - g) installare idonei dispositivi e attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
 - h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compresa la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei mezzi di trasporto e delle macchine operatrici con l'accurato lavaggio delle ruote o dei cingoli, nonché la tempestiva pulizia e il lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo sporcate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
 - j) **la consegna dell'attestazione di congruità dell'incidenza di manodopera sull'opera complessiva di cui all'art. 31, comma 6.2, del presente CSA.**

2. È fatto divieto all'Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

Art. 74 - Ulteriori obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli seppure invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL, subito dopo la firma di quest'ultimo;
 - c) a consegnare al DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dal DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - d) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
 - e) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione dei lavori;
 - f) su richiesta del DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per permettere al DL di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua competenza, compresi elaborati grafici di corredo.
2. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorità di vigilanza e, in ogni caso:
- a) la stima delle emissioni di polveri con l'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di indicare in maniera più precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio. Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;
 - b) l'installazione di idonei dispositivi e delle attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
 - c) l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere e lungo la viabilità di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;
 - d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche l'alcalinità delle acque di lavaggio delle attrezzature di cantiere;
 - e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorità di vigilanza in materia ambientale.
3. Sono a cura e spese dell'Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

Art. 75 - Obblighi particolari a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante, prima dell'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, gli elaborati "as built" relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e dalle variazioni minori legittimamente ordinate dal DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono essere forniti in un esemplare

cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo DWG o DXF. Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare l'efficienza degli impianti medesimi. Gli stessi elaborati, sottoscritti dall'Appaltatore, devono essere condivisi dal DL che li sottoscrive a sua volta.

2. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli atti di assenso che non siano ancora stati acquisiti o non siano ancora disponibili, nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, già acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e concludere:
 - a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilità, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendovi a proprie spese con opportune opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorità competenti;
 - b) l'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant'altro necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell'avanzamento dei lavori per l'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari.
3. L'Appaltatore deve produrre al DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, oppure non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a semplice richiesta del DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 76 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dal DL e non utili alla Stazione appaltante.
2. Appartiene alla Stazione appaltante la proprietà di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs.22 gennaio 2004, n. 42. L'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non può

demolire o, comunque, alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

3. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Art. 77 - Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti.

1. L'Appaltatore deve sempre rispettare le disposizioni che disciplinano il materiale di risulta e i rifiuti e, in particolare, *gli artt. da 181 a 198 e agli artt. 214, 215, 216 e 216-bis del D.Lgs.n. 152/2006* nonché i provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.
2. L'Appaltatore:
 - a) deve avviare ad operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio **almeno il 70% in peso** dei rifiuti non pericolosi prodotti nel cantiere o, comunque, di risulta o derivanti dai processi di lavorazione nel medesimo cantiere;
 - b) non potendo riutilizzare il materiale, le operazioni di recupero e riciclaggio deve avvenire presso le discariche autorizzate. Tale recupero deve essere annotato su di un registro di carico e scarico, ed una dichiarazione delle operazioni di recupero o riciclaggio, che dovrà essere accompagnata da una relazione finale con l'indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione.
3. Il trasporto dal cantiere ai luoghi di conferimento di cui al comma 2, lett. b), devono essere svolti dall'Appaltatore se in possesso dei requisiti o affidati ad imprese di trasporto in possesso dei medesimi requisiti, costituiti in primo luogo dall'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, *di cui all'art. 212 del citato decreto legislativo e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 3 marzo 2014, n.120*, nella categoria 4 se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Art. 78 - Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce derivanti dagli scavi e, in generale, dalle attività di costruzione e demolizione, possono essere:

- riutilizzate allo stato naturale o previo trattamento di normale pratica industriale nello stesso sito di produzione;
- riutilizzate in un altro sito o in un processo di produzione in sostituzione dei materiali da cava, eventualmente previo trattamento;
- gestite come rifiuto ed avviate ad un'operazione di smaltimento o di recupero.

Sarà cura dell'Appaltatore predisporre tutta la documentazione prevista dalla normativa per la modalità di gestione di cui ai precedenti punti prevista dal progetto o concordata in fase esecutiva con la D.L.

Il riutilizzo, come sottoprodotto o in esclusione dal regime giuridico dei rifiuti, delle terre e rocce nello stesso sito di produzione è ammesso dalla normativa vigente. Per il riutilizzo nello stesso sito di produzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla caratterizzazione delle terre e delle rocce valutata in riferimento alle CSC o ai valori di fondo naturale, ai sensi dell'art. 24 del D.p.r. 120/2017 al fine di escluderne la contaminazione.

Nel caso in cui previa autorizzazione della D.L. l'Appaltatore proponga il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (in esclusione dal regime giuridico dei rifiuti) in un sito diverso da quello di produzione ovvero in un processo produttivo in sostituzione dei materiali da cava, l'Appaltatore dovrà direttamente predisporre e presentare alle autorità competenti la documentazione prevista dalla normativa vigente (ad es. predisposizione ed presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 21 del D.P.R. n. 120/2017) e dovrà eseguire il campionamento nel rispetto di quanto previsto nell'allegato 9 del D.P.R. n. 120/2017.

Le terre e rocce derivanti dagli scavi per le quali non si prevede un riutilizzo costituiscono rifiuto.

L'Appaltatore assume, per tali rifiuti, la qualifica di produttore del rifiuto e, pertanto, sarà sua cura gestire tali materiali in conformità alla normativa vigente, risultante, in particolare, dalla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa di attuazione dello stesso.

Al termine delle operazioni connesse al conferimento a impianto di recupero o discarica o al riutilizzo delle terre e rocce da scavo, l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente ovvero ogni altro documento idoneo a provare l'avvenuto corretto adempimento agli obblighi normativi inerenti tali attività.

Art. 79 - Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni di esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al *decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012*.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 58, comma 2 con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 80 - Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile) del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di decoroso

aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere aggiornato ogni volta:

- a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti o modificati;
 - b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.
2. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 81 - Tracciabilità dei pagamenti

1. *Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii.*, l'Appaltatore e i subappaltatori devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti correnti dedicati, comunicando le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicare è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'art. 33.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lett. a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lett. a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP riferiti all'appalto dei lavori in oggetto.
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui *all'art. 6 della L. 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii.*:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata L. 13.08.2010, n.136 e ss.mm.ii.;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o al comma 3, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 65 comma 4.
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lett. a); **in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.**

Art. 82 - Disciplina antimafia

1. *Ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii.*, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti *dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo*, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento

temporaneo, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di consorzi di cui all'art.65, c.2, lett. b) e c), del Codice, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici; in caso di consorzio stabile (art.65, c.2, lett. d), del Codice), devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione nonché dalle consorziate che prestano i requisiti.

2. Prima della stipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, *ai sensi dell'art.3, commi 2, 3 e 4, del Decreto Semplificazioni*, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lett. b), anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni *di cui agli artt. 67 e 84, comma 4, lett. a), b), e c), del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii.* Si precisa che:
 - a) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;
 - b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili;
 - c) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive *ai sensi del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii.*, i soggetti di cui *all'art. 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo* recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite fermo restando quanto previsto *dall'art. 32, comma 10, del DL 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11.08.2014, n. 114.*
3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, è ritenuta sufficiente, se ammessa in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, una delle seguenti condizioni:
 - a) l'idonea iscrizione nella *white list* tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, *ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 06.11.2012, n.190 e ss.mm.ii.*;
 - b) idonea iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita *dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell'art. 83-bis, comma 2, del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e ss.mm.ii.*
 - c) la richiesta di iscrizione all'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (ovvero nella c.d. *White List*) istituito presso la Prefettura della Provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Art. 83 - Patti e protocolli di integrità e legalità e doveri comportamentali

1. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 06.11.2012, n.190 e ss.mm.ii., con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare il "Patto di Integrità dell'Università della Tuscia", che costituisce parte integrante del successivo contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.
2. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza, i divieti imposti *dall'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii. e dall'art. 21 del D.Lgs. 08.04.2013, n.39 e ss.mm.ii.*;
3. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si è impegnato e si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - b) a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del governo, di tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture, che si siano, in

qualsiasi modo, manifestati nel corso del contratto e dei quali sia venuto o sia tenuto alla conoscenza;

- c) ad accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o di uno dei soggetti ad esso riconducibile previsti *dall'art.94, comma 3, del Codice*, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all'art. *94, comma 1, lett. a), lett. b) e lett. g), del Codice*.

Art. 84 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui *all'art. 50, comma 6, del Codice*:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - e) l'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni obbligatorie, *ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 2 dicembre 2016*.
2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.